

Legge regionale 13 febbraio 1981, n.22

Norme transitorie concernenti l'assegnazione e l'utilizzazione provvisoria di personale nei servizi UU.SS.LL.

ARTICOLO 1

Fino all'adozione delle piante organiche di cui all'art. 6 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, il Comitato di Gestione della Unita' Sanitaria Locale, in conformita' a quanto disposto dall'art. 64 del predetto decreto, e con riferimento ai ruoli nominativi predisposti ai sensi dell'art. 7 dello stesso e della Legge Regionale 26 novembre 1979, n. 59, utilizza i contingenti del personale assegnato in attuazione della Legge Regionale 24 maggio 1980, n. 70 nell'ambito dei servizi e dei dipartimenti istituiti ai sensi della Legge Regionale 24 maggio 1980, n. 71.

Ai sensi dell'art. 71, comma 1 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761 la pianta organica provvisoria e' costituita dalla somma dei posti previsti dalle piante organiche degli Enti e Amministrazioni le cui funzioni sono trasferite alle Unita' Sanitarie Locali.

Tale consistenza e' distribuita tra i servizi e i dipartimenti di cui al primo comma, nel rispetto delle norme che regolano le qualifiche professionali, l'inquadramento e le attribuzioni funzionali.

Le qualifiche e le posizioni funzionali del personale appartenente ai contingenti di cui al primo comma sono quelle risultanti alla data di trasferimento delle funzioni dall'Ente di provenienza alle Unita' Sanitarie Locali che derivino dal recepimento di accordi sindacali collettivi e quelle acquisite successivamente perche' in applicazione dei predetti accordi.

ARTICOLO 2

Per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche provvisorie si provvede mediante pubblico concorso da bandirsi a cura della Giunta regionale, in conformita' dell'art. 71 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, secondo le norme e le procedure vigenti presso gli Enti od Amministrazioni gia' titolari dei pertinenti servizi sanitari trasferiti.

A tal fine la Giunta regionale su parere della competente commissione consiliare, secondo le procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 3 della Legge Regionale 24 dicembre 1974, n. 77, modificata dalla Legge Regionale 16 giugno 1976, n. 27, provvede nei limiti della spesa assegnata dal fondo sanitario nazionale, valutando le effettive esigenze avanzate dalle Unita' Sanitarie

Locali sulla base, tra l'altro, dei seguenti elementi:

- ruolo nominativo del personale in relazione ai livelli professionali assegnati;
- consistenza numerica degli operatori;
- utilizzazione piena e continua delle strutture e dei servizi;
- necessita' dei servizi ambulatoriali e di guardia;
- attivita' di consulenza interna ed esterna;
- numero effettivo dei posti - letto in rapporto al territorio;
- progetti obiettivi d'intervento nel territorio per attivita' ed indirizzo preventivo e riabilitativo nonche' per attivita' di base.

Per la copertura dei posti vacanti per cessazione del rapporto d'impiego a norma dell'art. 52 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, si prescinde dai criteri di valutazione di cui al precedente comma, fatta eccezione per la copertura di posti di posizione funzionale apicale in ordine ai quali la Giunta regionale secondo le procedure di cui al precedente comma, puo' deliberare di non procedere alla copertura.

Con le modalita' di cui al primo comma, sono portati a termine i concorsi banditi con atto regolarmente esecutivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' i concorsi di cui all'art. 67 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761 e di cui all'art. 24/ter del DL 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con Legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni di cui alla Legge 8 agosto 1980, n. 441.

Per l'espletamento delle procedure concorsuali, la Giunta regionale puo' avvalersi degli uffici delle Unita' Sanitarie Locali.

ARTICOLO 3

Il Consiglio regionale autorizza la rettifica della pianta organica provvisoria definita ai sensi dell'art. 1 ferma restando la consistenza numerica dei posti da essa previsti.

La richiesta di rettifica e' deliberata dall'Assemblea dell'Unita' Sanitaria Locale su proposta del Comitato di gestione della stessa.

ARTICOLO 4

E' consentito ai comitati di gestione delle Unita' Sanitarie Locali, in attesa dell'espletamento dei pubblici concorsi, coprire per incarico temporaneo semestrale, non rinnovabile ne' prorogabile, i posti di cui ai concorsi suddetti, previa utilizzazione delle graduatorie di cui all'art. 78, terzo comma, del DPR 20-12-1979, n. 761, oppure in mancanza di esse, mediante indizione di pubblico avviso da deliberarsi nei modi e nelle

forme di legge.

L'incarico decadrà in ogni caso con la nomina del vincitore del concorso nonché con il venir meno dei motivi che resero necessario il ricorso all'avviso stesso.

L'incarico è conferito al candidato che, in possesso dei requisiti generali e specifici, presenti maggiori titoli valutabili secondo i criteri fissati per il pubblico concorso, facendo rinvio a quanto contenuto nell'art. 3 del DPR 27-3-1969, n. 130.

Il conferimento dell'incarico non dà titolo di valutazione alcuna ai fini del concorso bandito.

Le norme di cui ai precedenti commi sono applicabili solo nell'attuale regime transitorio e si intendono automaticamente abrogate nel momento in cui intervengano norme statali a disciplinare l'affidamento degli incarichi provvisori di cui al presente articolo.

ARTICOLO 5

Fino all'inquadramento definitivo del personale nelle piante organiche di cui all'art. 6 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale provvede all'attribuzione della responsabilità provvisoria dei servizi di cui alla Legge Regionale 24 maggio 1980, n. 71.

La responsabilità provvisoria deve essere attribuita a personale in posizione funzionale apicale ai sensi degli allegati 1 e 2 al DPR 20 dicembre 1979, n. 761.

I suddetti incarichi sono conferiti sulla base di opzioni individuali. L'opzione all'esercizio provvisorio di una funzione non pregiudica l'assegnazione, in sede di inquadramento definitivo, ad altra funzione; l'opzione altresì non privilegia il titolare della funzione provvisoria sulla base della sola titolarità transitoria.

In caso di più aventi diritto, gli incarichi predetti sono assegnati, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 66 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, sulla base dei titoli di servizio posseduti e del curriculum formativo professionale.

Ai titoli di servizio ed a quelli relativi al curriculum formativo e professionale, è assegnato rispettivamente il 60% ed il 40% del punteggio complessivo previsto.

Nel caso di eccedenza di dipendenti in posizione funzionale apicale rispetto ai servizi previsti, a coloro ai quali non viene affidato un servizio, è affidata la responsabilità di una

unita' operativa secondo gli stessi criteri e procedure di cui ai commi precedenti.

Nel caso in cui la Unita' Sanitaria Locale non disponga di sufficiente personale della posizione funzionale apicale deve reperirlo, mediante avviso pubblico da trasmettere alla Giunta regionale ed a tutte le Unita' Sanitarie Locali, fra il personale di posizione funzionale apicale in sovrannumero di altre Unita' Sanitarie Locali.

Qualora l'Unita' Sanitaria Locale abbia esperito senza successo il tentativo di reperire detto personale attingendo a quello sovrannumerario apicale puo', provvisoriamente, procedere all'aggregazione di piu' servizi sanitari. L'aggregazione comunque, non puo' essere giustificata solo dalla mancanza di personale apicale, ma deve trovarsi piu' ampie indicazioni in ordine tecnico, funzionale ed organizzativo dei servizi.

Nel caso che anche a seguito della procedura di cui al comma precedente non sia possibile reperire personale di posizione funzionale apicale, la responsabilita' provvisoria dei servizi amministrativi e' affidata ai sensi dell'art. 78, comma 1, del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, a personale di qualifica immediatamente inferiore secondo le procedure di cui ai commi precedenti.

ARTICOLO 6

L'Unita' Sanitaria Locale procede all'individuazione delle Unita' operative di cui alla Legge Regionale 24 maggio 1980, n. 71, anche raggruppando in via transitoria piu' unita' operative, previa giustificazione tecnico funzionale ed economico organizzativa del servizio.

La responsabilita' provvisoria dell'unita' operativa e' affidata secondo gli stessi criteri, procedure e modalita' indicati nel precedente articolo.

ARTICOLO 7

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, l'ufficio di direzione provvisoria e' costituito dai responsabili provvisori dei servizi.

ARTICOLO 8

L'Unita' Sanitaria Locale deve provvedere all'affidamento provvisorio delle funzioni di coordinatore di settore, scegliendo tra i responsabili provvisori dei servizi, secondo quanto previsto dall'art. 18 della Legge Regionale 24 maggio 1980, n. 71.

ARTICOLO 9

La eventuale attribuzione, anche in via di fatto, di responsabilit  provvisorie di servizi e di unit  operative avvenuta in difformit  delle presenti norme, deve ritenersi nulla ad ogni effetto.

ARTICOLO 10

La presente legge decade in ogni caso alla data del 31 dicembre 1981.